

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2025, n. 30

Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019.

(GU n.3 del 17-1-2026)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 38 del 27 giugno 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 4, l'art. 36 e l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere a) e n), dello Statuto;

Vista la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualita' del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007);

Considerato quanto segue:

1. gli appalti pubblici svolgono un ruolo strategico in quanto rappresentano una leva fondamentale per sostenere l'economia, dare opportunita' alle imprese, mantenere e creare buona occupazione;

2. la Regione Toscana promuove la qualita' e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al «dumping» contrattuale, nonche' per la stabilita' occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, con particolare riferimento a quanto concerne le esigenze sociali;

3. e' necessario pertanto promuovere misure idonee a garantire un livello retributivo adeguato ed attuale ai lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario e contrastare i fenomeni di concorrenza sleale;

4. al fine di garantire il perseguimento di tali obiettivi, nelle more dell'approvazione di un'adeguata normativa nazionale in tale ambito, e' necessario procedere alla modifica della legge regionale n. 18/2019, disciplinando gli affidamenti ad alta intensita' di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;

5. l'intervento consente di ritenere superata la previsione dell'art. 6-bis inserito dalla legge regionale n. 7/2023, assorbendone i principi ispiratori come enunciati nel preambolo di quest'ultima;

Approva
la presente legge:

Art. 1

Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Inserimento dell'art. 6.1 nella l.r. 18/2019

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualita' del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007), e' inserito il seguente:

«Art. 6.1 (Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale). - 1. I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le societa' "in house", siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensita' di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.».

Art. 2

Disposizione transitoria relativa all'applicazione dell'art. 6.1.
Inserimento dell'art. 17-bis nella l.r. 18/2019

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 18/2019 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Disposizione transitoria relativa all'applicazione dell'art. 6.1). - 1. La disposizione dell'art. 6.1 si applica alle procedure ad evidenza pubblica avviate a decorrere dalla sua entrata in vigore.».

Art. 3

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) la legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici». Modifiche alla legge regionale n. 18/2019);

b) l'art. 6-bis della legge regionale n. 18/2019.

Art. 4

Clausola valutativa.
Inserimento dell'art. 17-ter nella l.r. 18/2019

1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale n. 18/2019 e' inserito il seguente:

«Art. 17-ter (Clausola valutativa). - 1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'efficacia dell'introduzione del trattamento economico minimo orario quale criterio qualitativo premiale per l'aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 6.1.

2. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale i seguenti dati:

a) il numero dei contratti pubblici aggiudicati sul territorio regionale, le imprese aggiudicatarie ed il numero complessivo di lavoratori in ciascuna occupati, distinti per eta', per genere e per data di assunzione;

b) le ore ed i giorni lavorati, le tipologie contrattuali ed i relativi trattamenti economici applicati per anno di riferimento e per ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione di ogni appalto pubblico considerato;

c) i bandi aggiudicati anche sulla base del criterio di premialita' istituito, nonche' le eventuali criticita' riscontrate nella raccolta dei dati.

3. Per poter disporre di una banca dati sufficientemente ampia per condurre le valutazioni, in occasione del primo adempimento, la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale i dati di cui al comma 2, lettere a) e b), compatibilmente con la loro disponibilita', a partire dalle procedure aggiudicate dal 1° gennaio 2022.».

Art. 5

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 giugno 2025

GIANI

(Omissis).